

meno di un decreto, un regolamento distrugga il primo decreto.

Un'altra idea, la quale è stata svolta già prima, si è che sentiamo sempre parlare di discentramento e tutti questi decreti non fanno che accrescere il male dell'accentramento. Io so che vi sono cataste di pratiche, cataste di mandati che non sono stati espletati perchè per nuovi regolamenti devono, invece di essere, come si faceva prima, compiti e pagati nella provincia, ora devono essere compiti ed espletati al centro.

Finalmente questa legge ha un grandissimo difetto, quello cioè di accrescere quella specie d'incertezza che è il male essenziale che attualmente tutti ci travaglia. Oggi nessuno è sicuro dell'indomani, e principalmente la classe infinita degl'impiegati.

Gl'impiegati oramai sono ridotti a tale deplorabile condizione che ciascun dica: oggi a me, domani tocca a te.

Io, o signori, grazie a Dio, non sono impiegato, ma vi dico che il Parlamento può fare leggi quante ne vuole, il Governo può fare decreti quanto gliene piace, ma quando coloro i quali debbono eseguirli non sono sicuri della loro posizione, del loro avvenire, state certi che l'amministrazione andrà sempre male. Ora, quando con un decreto si può venire a mutare da capo a fondo in un momento tutta l'amministrazione dello Stato, come sventuratamente abbiamo veduto accadere, allora è impossibile che coloro i quali amministrano le leggi possano essere sicuri della loro posizione, e non essendo sicuri di ciò, il male non è tanto il loro, quanto di noi che siamo poi finalmente gli amministrati.

Quindi, anche per questa veduta essenziale bisogna che il Parlamento sia geloso custode delle sue attribuzioni, e non fare che, prendendo alla lunga radice questa cattiva abitudine, si dica che il Parlamento non è altro che una macchina complicatissima per imporre balzelli e registrare decreti.

FERRARA, ministro per le finanze. La Camera facilmente si convincerà che l'attuale questione in tanto mi può riguardare in quanto il decreto del dicembre 1866 non ha ancora avuto esecuzione, perchè se fosse già eseguito, io crederei d'essere affatto fuori di causa; sarebbe un atto appartenente alla passata amministrazione, e la Camera potrebbe volerlo annullato, ma io allora non sarei che uno strumento passivo degli ordini suoi. Ora io debbo decidermi a mandarlo o no ad effetto, ad assumerne o no la responsabilità.

Questo dubbio è in me già sorto ben prima d'ora, e non mi sono molto preoccupato della sollecitudine a doverlo sciogliere per una ragione tutta pratica. Il decreto non deve andare in esecuzione se non due mesi dopo che la direzione generale del debito pubblico sia trasportata nella capitale. Ora un ostacolo materiale impedisce per ora questo trasferimento. È stato impossibile sin qui di trovare un locale adatto per collocarvi quest'amministrazione.

Si è fatta la questione perchè il trasporto per l'istallazione dell'amministrazione generale presentò alcune difficoltà, se la direzione generale deve venire essa sola, costituita secondo l'antico sistema che è tuttora in vigore; il trasporto diventa di difficoltà maggiore, se deve farsi colla previsione della concentrazione dell'altra che era sparpagliata in quattro direzioni speciali; quindi ritardo maggiore, e maggior tempo da dar luogo alla riflessione. Non è in conseguenza una questione urgentissima.

Io dico questo affinchè la Camera trovi sin d'ora giustificato ciò che vado a proporre in conclusione di queste poche parole.

Io dunque ho trovato due questioni in quest'affare.

La prima concerne la costituzionalità; la seconda, la convenienza.

Quanto alla costituzionalità, certamente io non posso entrare nella mente del ministro che si decide ad addivenire a quest'atto; in conseguenza non posso conoscere per quale serie d'idee egli si sia indotto a farlo; devo giudicarne dagli atti suoi, anzi...

CORTESE. Domando la parola.

FERRARA, ministro per le finanze... aggiungo che non ho potuto avere sotto i miei occhi niente che sia estraneo agli atti che la Camera conosce, e che il pubblico ha potuto apprezzare.

Ora giudicando dagli atti suoi mi pare di vedere che la questione nel modo in cui la metteva in principio l'onorevole deputato Cortese, si troverebbe un po' cangiata.

Non mi pare che il ministro Scialoja abbia inteso operare in virtù dei pieni poteri, perchè io crederei che essi si troverebbero citati nel preambolo del decreto: egli ha creduto operare in virtù della legge 10 luglio 1861 e del decreto posteriore di poco alla medesima.

Non c'è dubbio che attentamente considerata la legge, e particolarmente l'articolo 8, io non ho difficoltà di dirlo, non troverei rigorosamente legale l'innovare il sistema delle direzioni speciali, perchè la legge in quell'articolo ha detto espressamente che l'amministrazione del debito pubblico veniva affidata ad una direzione centrale ed a direzioni speciali; cosicchè sembrerebbe dalla lettera di quest'articolo che queste ultime abbiano fatto parte integrale della costituzione di questo ramo di servizio pubblico: nell'intenzione del legislatore parrebbe così.

Non dobbiamo però dissimulare che le ragioni esposte nella relazione del ministro potrebbero per avventura infirmare alquanto questo concetto, perchè il Ministero ha riflettuto che l'articolo 38 dava al Governo facoltà, non obbligo, di affidare alle direzioni speciali alcune determinate operazioni: cosicchè, mettendolo in armonia coll'articolo 8, ne potrebbe venire quello che egli espone lucidamente nella sua relazione, cioè